



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Repertorio N.

11 del 26 LUG. 20

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

CONTRATTO DI SERVIZIO PUBBLICO NOTTURNO DI COLLEGAMENTO

MARITTIMO PER IL TRASPORTO DI PERSONE E VEICOLI CON LE ISOLE

MINORI DELLA SARDEGNA: S. PIETRO E LA MADDALENA. (CPV 60640000-6)

LOTTO 1: CARLOFORTE - CALASETTA

CIG: 0880526908.

L'anno duemiladodici il giorno venticinque del mese di luglio, presso la sede del Servizio degli appalti e gestione dei sistemi di trasporto dell'Assessorato dei Trasporti, sita in Cagliari, via XXIX novembre 1847, n. 23;

TRA

La REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (cod. fisc. 80002870923), in persona del Direttore del Servizio Appalti e gestione dei sistemi di Trasporto, Dott. Salvatore Pietro Cogoni, nato a Quartu S. Elena il 29.06.1951, il quale interviene alla presente scrittura privata, ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 13 novembre 1998 n. 31, e come tale agisce e stipula in nome e per conto della Regione Autonoma della Sardegna, domiciliato per la carica presso il suscritto Assessorato con sede in Cagliari, Via Caprera n. 15, di seguito denominata per brevità "Regione" o "Committente";

E

DELCOMAR S.r.l., con sede in Cagliari (prov. CA), piazza del Carmine, 22, C.F./Partita IVA n. 01217940905, iscritta al Registro delle Imprese di Cagliari al n. 01217940905, la quale interviene nel presente contratto nella persona del Signor Giacomo Simonetti, nato a Cagliari il 13.09.1970, residente in Carloforte (CA), via La



collegamento marittimo regolare per il trasporto di persone e veicoli per la tratta
Carloforte – Calasetta e viceversa; -----

2. L'appalto dovrà essere effettuato con le modalità indicate nel bando di gara,
nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e atti correlati, che fanno parte
integrante e sostanziale del presente contratto, secondo gli itinerari, orari, frequenze
e tariffe in essi stabiliti.-----

ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO

1. La Ditta è tenuta a prestare il servizio, nel rispetto delle normative
internazionali, delle leggi e dei regolamenti comunitari, nazionali e regionali. -----

2. La Ditta, nello svolgimento del servizio di trasporto e per tutta la durata del
contratto, deve garantire l'utilizzo e il mantenimento in efficienza delle unità navali
specificate per il servizio e presentate in sede di offerta, nonché rispondenti alle
caratteristiche di cui al Capitolato Tecnico. -----

3. L'esercizio del servizio di collegamento marittimo oggetto del presente
contratto, deve essere svolto secondo il Programma di esercizio, i Livelli tariffari e le
modalità specificate dettagliatamente nel Capitolato Tecnico e nell'offerta tecnica.
Inoltre, la Ditta dovrà rispettare gli Obblighi di Servizio Pubblico (OSP) come
individuati nel Capitolato Tecnico. -----

4. I mezzi navali indicati nell'offerta dovranno rimanere, per l'intera durata del
contratto, nella piena disponibilità della Ditta che li destinerà esclusivamente al
servizio oggetto del presente contratto. -----

ART. 3 - MODIFICHE DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO

1. E' facoltà della Regione – richiedere variazioni degli orari, delle frequenze e
dei periodi di cui alle tabelle nel Capitolato Tecnico, per fronteggiare eventuali
esigenze di pubblica utilità. -----

2. Se durante l'esecuzione del presente contratto, dovessero manifestarsi esigenze di pubblica utilità che rendano necessario estendere o ridurre il servizio, non oltre la misura di 1/5 (cosiddetto quinto d'obbligo) dell'importo contrattualizzato, è fatto obbligo alla Ditta di adempiere al relativo onere entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, salva l'applicazione delle stesse condizioni di prezzo e di servizio al maggiore o minore numero di miglia marine di percorrenza.

3. Qualsiasi variazione del programma d'esercizio deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione. In caso di necessità e urgenza debitamente documentate, la variazione del programma d'esercizio deve essere comunicata alla Regione entro le 24 ore successive per l'autorizzazione di cui alla prima parte del presente comma. Le modificazioni del programma d'esercizio, sia in aumento che in diminuzione, non possono superare, per ciascun anno di durata del contratto, il 20% del totale delle miglia-anno individuate per il servizio. -----

4. Nel caso dovesse sorgere l'esigenza, per motivi di pubblico interesse, di sospendere temporaneamente, parzialmente o totalmente, il servizio oggetto del presente contratto, la Regione provvederà a comunicare la predetta circostanza alla Ditta, per iscritto e nel termine di 15 giorni antecedenti la sospensione; in tal caso verrà decurtato dal compenso dovuto l'importo relativo al periodo di sospensione. ---

5. In ogni caso di estensioni, di riduzioni o sospensioni del servizio, richieste dalla Regione, il corrispettivo spettante alla Ditta è rideterminato in base al prezzo unitario migliatico. Il prezzo unitario-miglio è determinato dividendo il prezzo di aggiudicazione per il numero di miglia risultanti dal capitolato tecnico. -----

ART 4 - TARIFFE APPLICABILI

1. Le tariffe massime applicabili dalla Ditta sono indicate nel Capitolato Tecnico e dovranno rispettare le agevolazioni o le riduzioni ivi previste. La Ditta applica tariffe



arrecati comunque a cose o persone nell'espletamento del servizio, sollevando la Regione da ogni responsabilità. -----

3. In particolare, la Ditta assume ogni più ampia responsabilità al riguardo e solleva la Regione, nonché gli Enti proprietari e/o gestori delle strutture ove siano ubicate basi di stazionamento e di approdo delle unità navali, da ogni responsabilità e ogni azione di rivalsa, diretta o indiretta, intentabile nei confronti degli stessi. Nella copertura assicurativa sono compresi anche i rischi derivanti da malore, colpa grave, da operazioni e manovre di sbarco ed imbarco, da operazioni di manutenzione e approvvigionamento di carburante, e quant'altro. -----

4. Il numero delle persone e dei veicoli cui si riferisce la copertura assicurativa non deve essere inferiore al numero di persone e veicoli trasportabili da ciascuna unità navale impiegata nel servizio, qualunque sia il tipo e per qualsiasi motivo l'esercente l'abbia posta in servizio. -----

5. Le polizze devono essere cumulabili con altre eventuali coperture assicurative. -----

6. La Ditta ha presentato idonea polizza per un'adeguata copertura assicurativa per le strutture fisse e mobili a terra adibite a biglietterie n° 0561.5102360.67 emessa dalla Fondiaria – SAI S.p.A. agenzia 561 di Iglesias, in data 29.05.2012 (Molo San Pietro – Carloforte) e n. n° 0561.5102361.65 emessa dalla Fondiaria – SAI S.p.A. agenzia 561 di Iglesias, in data 29.05.2012 (Banchina H – Calasetta), in atti. -----

7. Ciascuna unità navale impiegata nel servizio è coperta da idonea assicurazione. -----

ART 11 - OBBLIGHI DELLA DITTA

1. La Ditta deve rispettare le prescrizioni e le normative riguardanti le navi, gli equipaggi, le attrezzature utilizzate ed al contempo provvedere, a proprie spese e





senza chiedere alla Regione la revisione del presente contratto, ad uniformarsi ad ogni ulteriore disposizione emanata in materia. -----

2. La Ditta deve osservare nei riguardi dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio in oggetto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni vigenti in materia di lavoro, di assistenza, di previdenza ed assistenza sociale e rispettare i precetti delle norme dettate per l'igiene e la sicurezza sul lavoro. -----

3. In ogni caso, la Regione non assume alcuna responsabilità in seguito ai rapporti che si instaureranno tra la Ditta ed il personale da questa dipendente. -----

4. La Ditta è tenuta ad applicare nei confronti dei lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto nei contratti collettivi nazionali di lavoro, e dai contratti territoriali ed integrativi, se esistenti, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, nonché all'osservanza delle condizioni stabilite dallo Stato italiano in materia di equipaggio, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento CEE 3577/92. -----

5. La Ditta si impegna a dotare il mezzo, al fine di garantire la sicurezza della navigazione, di unità di equipaggio pari a quelle stabilite dalle competenti autorità marittime per navi simili di bandiera nazionale. -----

6. Ogni due anni si ridefiniranno eventualmente i termini dei rapporti contrattuali con la Ditta in caso di oggettive difficoltà o discontinuità nell'applicazione o nel perseguimento, nel corso del contratto, degli standard qualitativi e quantitativi sottoscritti nel presente contratto. -----

7. La Ditta ha l'obbligo di fornire annualmente gli elementi ed i dati di base sull'esercizio svolto ai fini della predisposizione del rendiconto consuntivo. -----

La ditta aggiudicataria è tenuta, per l'intera durata del contratto: -----

a) a comunicare tempestivamente alla Regione ogni eventuale variazione



relativa alla sede legale, allo statuto, all'atto costitutivo ed alla composizione societaria; -----

b) a trasmettere, in copia conforme, i bilanci d'esercizio della linea oggetto dell'appalto approvati successivamente alla stipula del presente contratto; -----

c) a predisporre un sistema informativo aziendale comprensibile, attendibile e adeguato alle esigenze di programmazione e controllo di gestione e conforme alle prescrizioni fissate dalla Regione. In particolare si impegna a tenere contabilità separate per aree strategiche d'affari al fine di tenere distinti i componenti reddituali afferenti al servizio oggetto dell'appalto dagli altri componenti reddituali. -----

d) a fornire tutte le altre informazioni sulla gestione e sull'organizzazione aziendale richieste dalla Regione; -----

e) a fornire tabelle di armamento e ruoli di equipaggio regolarmente approvati;

f) ad adottare la Carta dei servizi, redatta secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 27 gennaio 1994 e nel rispetto delle eventuali direttive di indirizzo approvate dalla Giunta regionale. -----

g) ad adottare tutte le misure poste in essere per rendere conformi le navi agli orientamenti sulla sicurezza delle Persone a Mobilità Ridotta (PMR), ai sensi della Circolare N. 10/SM Prot. 151 del 04/01/2007. -----

8. La Ditta è, altresì, soggetta alla completa osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti vigenti in materia di contabilità generale dello stato e di pubblici appalti, delle leggi regionali, decreti e regolamenti in vigore nella regione e provincia in cui si eseguono i servizi oggetto del presente appalto, delle norme del lavoro e di avviamento al lavoro, di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, di quante altre richiamate nel presente contratto, anche se non espressamente, e di tutte le norme modificative e sostitutive che venissero eventualmente emanate nel





corso dell'esecuzione del presente servizio. -----

9. La Ditta è tenuta ad esibire, a richiesta della Regione, la documentazione che comprovi il rispetto di tutti gli obblighi indicati ai punti precedenti. -----

10. La Ditta si obbliga a garantire, senza oneri aggiuntivi a carico della Regione, il trasporto del personale autorizzato e dei veicoli regionali diretti, per motivi di servizio, da e per Carloforte. -----

11. La sottoscrizione del presente contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza di tutte le leggi sopra richiamate e della loro incondizionata accettazione. -----

ART 12 - ACCOGLIENZA PASSEGGERI E VISIBILITÀ DEL SERVIZIO

1. La Ditta deve predisporre adeguate strutture, situate nei Porti interessati, di accoglienza, informazione e biglietteria per l'utenza del servizio in oggetto e se possibile un punto di ricovero-riparo per i passeggeri in attesa di imbarco. -----

2. La Ditta deve garantire l'impiego di personale con adeguata competenza ed esperienza conseguita nello specifico settore del trasporto marittimo passeggeri, regolarmente iscritto nelle corrispondenti matricole. -----

3. La Ditta deve dotarsi di idonea struttura telematica per la prenotazione ed acquisto dei titoli di viaggio anche on-line. -----

4. Per l'intera durata del servizio la Ditta sarà obbligata all'apertura degli sportelli destinati alla vendita dei titoli di viaggio almeno un'ora prima della partenza del mezzo destinato al servizio. La Ditta deve garantire la presenza dell'indicazione degli orari del servizio nei porti. -----

5. La Ditta deve provvedere ad identificare le navi e tutto il materiale di comunicazione e informazione con simboli grafici relativi al servizio recanti il logo regionale assieme alla scritta "Regione Autonoma della Sardegna" e la



comunicazione del servizio, secondo le modalità stabilite dalla Regione ed in maniera tale si evinca inequivocabilmente che la Regione finanzia la fornitura del servizio. ---

6. La Ditta deve comunque comunicare, prima dell'orario di partenza stabilito, la soppressione della corsa. -----

ART 13 - PULIZIA DEI MEZZI NAVALI

1. La pulizia dei mezzi navali, in conformità alla normativa, sarà a cura e spese della Ditta. -----

2. La Ditta deve effettuare tutte le operazioni di manutenzione e pulizia dei mezzi nel rispetto delle norme in materia di tutela ambientale e stoccaggio e smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi. -----

3. La Ditta, in particolare, deve provare il regolare smaltimento e temporaneo stoccaggio di vari oli, prodotti petroliferi, rifiuti di impianto di varia natura derivanti dalle operazioni di esercizio e di manutenzione svolte nei mezzi navali. -----

ART 14 - SCIOPERO

1. In caso di mancata effettuazione del servizio per sciopero, la Ditta deve tempestivamente avvertire la Regione e l'utenza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa. -----

2. Il corrispettivo economico spettante alla Ditta è ridotto proporzionalmente per ogni miglio percorso in meno in base al prezzo unitario-miglio di cui all'articolo 3. ----

ART 15 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, è fatto divieto di subappaltare anche in parte il servizio oggetto del presente contratto. -----

ART 16 - PENALITÀ E VARIAZIONI CORRISPETTIVO

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18 del presente contratto, in caso di temporaneo mancato svolgimento del servizio, mancata effettuazione di corse,



Handwritten signatures and initials in blue ink.